

Prot.: 436618/RU

Roma, 19 novembre 2021

A: TITOLARI DI DEPOSITI FISCALI

TITOLARI DI DEPOSITI DI  
PRODOTTI LIQUIDI DA  
INALAZIONE

TITOLARI DI DEPOSITI DI  
PRODOTTI ACCESSORI AI  
PRODOTTI DA FUMO

*e, p.c.* A: DIREZIONI TERRITORIALI

COMANDO GENERALE DELLA  
GUARDIA DI FINANZA  
ROMA

OGGETTO: Vendita tabacchi e prodotti liquidi da inalazione nel territorio del Comune di Campione d'Italia. **Informativa.**

In base alla regolamentazione unionale<sup>(1)</sup> dal 1° gennaio 2020 il territorio del comune di Campione d'Italia è entrato a far parte del territorio doganale, mantenendo l'esclusione dall'IVA nazionale dei prodotti ivi venduti (compresi i prodotti del tabacco lavorato, i prodotti liquidi da inalazione ed i prodotti accessori ai tabacchi da fumo), con l'aggiunta di una imposta locale di consumo pari al 7,7% a beneficio del Comune stesso.

Conseguentemente, a seguito di pubblicazione dell'avviso per l'istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio nel comune di Campione d'Italia, di cui al Piano semestrale I° 2021, prot. 114752 del 27/11/2020, è in corso la procedura per l'aggiudicazione della gara.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione; Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE; art. 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI).

Relativamente all'applicazione delle norme di esclusione dell'IVA al settore dei tabacchi lavorati, alla luce delle modalità di calcolo *ex lege* della tariffa dei tabacchi lavorati e della mutata fiscalità dei prodotti del tabacco per Campione d'Italia, con l'effetto di una minore incidenza fiscale<sup>(2)</sup> e ferme restando le tabelle di ripartizione dei prezzi e la tariffa di vendita che rimangono uniche per tutto il territorio nazionale, questa Agenzia *de iure condito* ha definito la seguente soluzione.

Si è proceduto, al fine di realizzare la medesima *ratio* regolatoria intesa dal legislatore<sup>(3)</sup> e definita dal Ministro dell'Economia e delle Finanze<sup>(4)</sup>, a una ridefinizione dei prezzi mediante una conversione delle attuali tariffe di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati su tutto il territorio.

Conseguentemente, è stata emanata la determinazione direttoriale n. 318725/RU del 30/08/2021 che ha previsto in tal senso i suestesi adeguamenti dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati destinati ad essere immessi in consumo per il solo territorio del Comune di Campione d'Italia, con l'indicazione del prezzo finale di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta locale di consumo (ILCCI), pubblicati in apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Il tutto in ottemperanza alle norme unionali che prevedono un regime di esclusione dell'IVA in vigore, nonché alle norme nazionali che prescrivono altresì l'istituzione di un'imposta di consumo locale.

Stante le formule algebriche che caratterizzano l'applicazione di IVA, accisa, nonché aggio per il rivenditore finale in base agli artt. 39-quinquies e ss. del D. Lgs. n. 504/1995, si è proceduto alla sterilizzazione del *quantum* di IVA dovuta sull'immissione in consumo dei tabacchi lavorati, lasciando inalterate le quote di accisa, aggio nonché la quota per il produttore/fornitore dei beni.

I titolari di depositi fiscali di tabacchi lavorati procederanno pertanto a non indicare nelle bollette di vendita il valore dell'iva corrispondente al prezzo di vendita del prodotto nel territorio nazionale.

L'imposta locale di consumo sarà versata, per il prodotto venduto, direttamente dal rivenditore.

Relativamente alle rendicontazioni dei depositi di tabacchi lavorati, sarà trasmesso quindicinalmente un prospetto riepilogativo nel quale i depositari specificheranno le informazioni relative alla quantità e agli importi dovuti per i tabacchi movimentati nei confronti della rivendita di Campione d'Italia.

---

<sup>(2)</sup> D. Lgs. del 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise), in particolare gli artt. 39 quinquies (Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico), art. 39 sexies (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto), art. 39 septies (Disposizioni in materia di aggio ai rivenditori), art. 39 octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati).

<sup>(3)</sup> Articolo1, commi da 599 a 572 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

<sup>(4)</sup> Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020 sul funzionamento dell'imposta locale di consumo a Campione d'Italia.

Ai fini della trasmissione del suddetto prospetto, sarà reso disponibile un sistema di acquisizione automatica del flusso contabile sopra descritto, previa autenticazione mediante credenziali SPID/CNS/CIE, tramite l'accesso al portale disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione Home/Servizi digitali/Area riservata/Interattivi /Tabacchi.

I depositari caricheranno quindi direttamente sulla piattaforma il prospetto di rendicontazione secondo il tracciato record allegato alla presente.

Questo consentirà di non interferire con tutti gli attuali invii i cui flussi di gestione resteranno invariati.

In questo modo, le informazioni di dettaglio relative alle movimentazioni effettuate nei confronti della rivendita di Campione d'Italia, saranno trasmesse dai Depositari con una fornitura *ad hoc* e rese in tal modo identificabili.

Tali funzionalità verranno rilasciate in ambiente di produzione a partire dall'1 dicembre 2021.

I titolari di depositi/rappresentati fiscali di prodotti liquidi da inalazione e i soggetti autorizzati alla commercializzazione di prodotti accessori ai tabacchi da fumo, allo stesso modo, non applicheranno l'IVA sui prodotti venduti.

p. IL DIRETTORE CENTRALE  
IL DIRETTORE GENERALE  
Marcello Minenna